

# **Regolamento transitorio delle installazioni temporanee**

per l'agevolazione degli esercizi per il commercio di  
vicinato e degli esercizi di somministrazione di  
alimenti e bevande nell'emergenza sanitaria da  
Covid-19

## **Art. 1 – Natura, finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle installazioni di manufatti e arredi non permanenti per l'allestimento di spazi funzionali agli esercizi commerciali di vicinato e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (quali espositori e *dehors*) su suolo pubblico o aree aperte al pubblico, previa specifica concessione di suolo pubblico gratuita ottenuta nel regime speciale di cui alla DCC \_\_\_ del 6.5.2020, per far fronte all'emergenza sanitaria per Covid-19.

2. La finalità del presente regolamento è quella di agevolare l'installazione di soluzioni idonee all'esposizione della merce e all'accoglienza della clientela, per far fronte agli inconvenienti derivanti dalle regole di "distanziamento sociale", nonché quella di armonizzare la disciplina speciale delle concessioni di suolo pubblico gratuite connesse all'emergenza sanitaria con il regime edilizio delle opere temporanee.

## **Art. 2. Durata dell'installazione e comunicazione**

1. L'installazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 7. c. 2 della LR 15/2013, recante la specificazione che la concessione di suolo pubblico è stata ottenuta nel regime gratuito speciale.

2. Il regime dell'opera è da considerarsi di edilizia libera, assimilata alle "*opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali*" di cui all'art. 7 c. 1 lett. f) della LR 15/2013, per tutta la durata del regime di concessione gratuita del suolo pubblico, da indicarsi nella comunicazione di cui al c. 1 che precede. Non si applica il limite massimo di centottanta giorni.

## **Art. 4 – Prescrizioni per la realizzazione**

1. Le installazioni di cui al presente regolamento hanno caratteristiche di strutture "leggere", cioè costituite da arredi e da elementi sottili non in muratura, rimovibili mediante asportazione e smontaggio e non mediante demolizione.

2. Valgono, in quanto compatibili, i disposti di cui ai capi III e IV del RUE e delle normative viabilistiche, di sicurezza, di tutela dei beni culturali e igienico-sanitarie applicabili ai casi di specie.

## **Art. 5 – Prescrizioni igienico-sanitarie per le installazioni dirette alla somministrazione**

1. Le installazioni dirette alla somministrazione di alimenti e bevande devono poggiare su pavimentazione in materiale lavabile (ad esempio: asfalto, lastricati in pietra e simili, le piastrelle 40X40 in PVC o cemento (non ammissibili prato, terra battuta, manto di ghiaia).

2. Sono necessarie protezioni laterali dei tavoli dalle polveri sollevate da transito veicoli od eventuali esiti provocati dal passaggio di persone o animali (idonei ad esempio: vasi e siepi, graticciati fitti, tendoni o fogli in materiale plastico e simili).

3. Sono necessari dispositivi di copertura dei coperti e dei tavoli (ombrelloni etc.).

4. Sotto il profilo igienico-sanitario, è necessario l'aggiornamento del manuale di autocontrollo sanitario HACCP con l'inserimento della previsione delle distese esterne e la modalità della somministrazioni di alimenti e bevande agli avventori ivi accomodati.